

Esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97.

N. TAR 2020 - 025

N. PROTOCOLLO 130616/RU del 30 aprile 2020

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 138 del 30/4/2020, che pubblica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione del 22 aprile 2020, recante l'elenco delle Società importatrici di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, che hanno presentato istanza relativa all'esenzione in oggetto e nei cui confronti la Commissione (DG Trade) ha emesso la propria Decisione.

Al riguardo si fa presente che:

- La tabella figurante nell'art.1 della Decisione in parola elenca i soggetti esentati, a seguito di esame da parte della Commissione, dal dazio antidumping definitivo di cui al regolamento (CE) n. 71/97 sulle importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalla data di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza di efficacia» di tale tabella.
- La tabella di cui all'art. 2 reca i dati aggiornati, con le nuove denominazioni sociali di talune Ditte già esentate e le decorrenze delle relative modifiche.
- Nella tabella figurante nell'art. 3 sono invece elencati, con i relativi codici addizionali Taric, i soggetti ancora sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97, nei cui confronti la riscossione del dazio antidumping è sospesa subordinatamente alla costituzione di una garanzia, in attesa della Decisione definitiva della Commissione.
- Infine, gli articoli 4 e 5 della Decisione in questione recano rispettivamente i riferimenti delle Società importatrici, nei cui confronti è stata revocata la sospensione dal dazio antidumping e l'esenzione precedentemente concessa. Le decorrenze sono altresì indicate nella relativa colonna.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione della Decisione di esecuzione (UE) 2020/588, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione, nonché della Taric, il cui database è stato aggiornato di conseguenza dal competente Servizio della Commissione (DG Taxud).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/588 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2020

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97

[notificata con il numero C(2020) 2382]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Soggetti per i quali l'esenzione è revocata

7oXice aggiuntivo H5F=7	Boae	=nXirizzo	8ata Xi Xecorrenza Xi eZzicacia
5%*)	6icicletas Aontm S5"	7alle 9I DI{ %\$*z 9S!\$, -, \$ Sant : eliu Xe @loVregatz Spagna	'\$**&\$%-
7&\$-	; or ?olesaz proizvoXn'a _olesz X'o'o"	Dri a ors_a cesta *Vz S:!' '&) üoýtan'iz Slovenia	''&\$\$

5rticolo *

; li Stati aeaVri e i soggetti inXicati negli articoliXa % a) sono XestinatariXella presente Xecisionezc \ e è puVVlicatanelle ; azzetta uZzialeXell' l nioneuropea

: atto a 6ru lleszil && aprile &&&"